

Delibera CdA n. III/308 del 29 novembre 2017

Elisabetta Parravicini	Presidente	presente	X	assente	
Annamaria Giorgi	Vice presidente	presente	X	assente	
Ilaria Berra	Consigliere	presente	X	assente	
Albano Bianco Bertoldo	Consigliere	presente	X	assente	
Ivo Roberto Cassetta	Consigliere	presente	X	assente	

Oggetto: approvazione del regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi a soggetti esterni

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

vista la seguente proposta di deliberazione della U.O. Servizi generali

CONSIDERATO:

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii, che, all'art. 7, comma 5 bis e seguenti, disciplina il conferimento, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di contratti individuali di lavoro autonomo ;
- la recente normativa in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e, in particolar modo, il Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 – “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettera b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettera a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. X/5447 del 25 luglio 2016, avente per oggetto “Direttive per gli Enti del Sistema Regionale di cui all'allegato A1, sezione I della L.R. 30/2006, con particolare riferimento alla sezione IV – Organizzazione e personale;
- che con Deliberazione n. 335 del 26 giugno 2012 ERSAF ha approvato il vigente regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi esterni, entrato in vigore il 1° luglio 2012;
- che si rende necessario procedere all'aggiornamento del regolamento, che recepisca le disposizioni della normativa vigente;

VISTI:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento al Titolo V “Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste”, e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2013, n. 434 avente a oggetto "Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste";
- i pareri di legittimità e correttezza amministrativa espressi dai Dirigenti interessati all'atto;

con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di recepire le premesse e gli allegati come parte integrante del presente atto;
2. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi a soggetti esterni, allegato alla presente deliberazione, Allegato A) di cui forma parte integrante;
3. di dare atto che il nuovo regolamento di cui sopra entrerà in vigore il 1 marzo 2018 e le procedure attivate prima di tale data saranno regolate dal precedente regolamento;
4. di stabilire che il precedente regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi esterni approvato con Deliberazione n. 335 del 26 giugno 2012 sarà abrogato a far data dall'entrata in vigore del nuovo regolamento approvato con la presente deliberazione,

Il Segretario
Massimo Ornaghi



Milano, 29 novembre 2017

Il Presidente

Elisabetta Parravicini



*Allegato A alla delibera n. III/308 del 29 novembre 2017 avente a oggetto:
Approvazione del regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi a soggetti esterni*

Regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni delle tipologie di incarichi

Articolo 3 – Presupposti per l'affidamento

Articolo 4 – Modalità di accertamento della indisponibilità di personale interno

Articolo 5 – Modalità di determinazione del compenso spettante

Articolo 6 – Attivazione procedura di pubblicazione avviso di selezione

Articolo 7 – Commissione selezionatrice

Articolo 8 – Attivazione della collaborazione. Il contratto

Articolo 9 – Proroga e rinnovo

Articolo 10 - Verifica dell'esecuzione della prestazione e del conseguimento dei risultati

Articolo 11 Pubblicità e comunicazioni

Articolo 12 – Norma finale e di rinvio



Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste (ERSAF) degli incarichi di collaborazione professionale e occasionale, esercitati in forma di lavoro autonomo e aventi natura di contratto di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 e ss del codice civile (di seguito, per brevità, solo "incarichi di collaborazione").
2. Gli incarichi aventi per oggetto consulenza, studio o ricerca (di seguito, per brevità, solo "incarichi di consulenza") conferiti a persone giuridiche o a enti senza personalità giuridica assumono la forma di attività di impresa e sono oggetto di uno specifico contratto d'appalto da affidarsi nel rispetto del Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., e nel rispetto dei seguenti articoli del presente regolamento: articolo 2, comma 2; articolo 9 e articolo 10.
3. Ai sensi di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del d.lgs.165/01 è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
4. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi conferiti:
 - a) per la difesa in giudizio dell’ente;
 - b) ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture;
 - c) relativi ad attività nei cui confronti specifiche previsioni normative determinano requisiti e procedure particolari.

Articolo 2 – Definizioni delle tipologie di incarichi

Le tipologie di incarico vengono di seguito definite.

- 1) Gli incarichi di collaborazione sono prestazioni rese in forma di lavoro autonomo, ad alto contenuto di professionalità, finalizzate alla produzione di un risultato. Tali incarichi si distinguono in:
 - a) collaborazioni occasionali: prestazioni episodiche che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma e che spesso si esauriscono in una sola azione o prestazione;
 - b) collaborazioni (incarichi) professionali: incarichi richiedenti, di norma, l'iscrizione in albi od ordini professionali o, comunque, particolari forme di abilitazione i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si concretano in una prestazione d'opera o nel raggiungimento di un risultato e si contraddistinguono per essere privi del carattere della occasionalità. Rientrano in questa fattispecie anche gli incarichi per i quali specifiche previsioni normative definiscano espressamente i requisiti professionali richiesti.
- 2) Gli incarichi che hanno per oggetto studi, ricerche e consulenze per quanto riguarda il contenuto sono:
 - c) incarichi di studio conferiti per lo svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell’ente con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - d) incarichi di ricerca che presuppongono la preventiva definizione da parte dell’ente di una attività e/o programma;

- e) incarichi di consulenza quelli che hanno per oggetto prestazioni rese da esperti, attinenti all'attività di supporto propedeutica all'assunzione di decisioni, e dei conseguenti provvedimenti, da parte degli organi amministrativi dell'ente. Ne deriva che la consulenza consiste nel fornire al committente informazioni specialistiche, consigli, relazioni, pareri dal contenuto scientifico, in base ai quali sarà il committente a formare un prodotto e un risultato.

Articolo 3 – Presupposti per l'affidamento

- 1) Gli incarichi a terzi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per esigenze eccezionali di interesse pubblico e carattere temporaneo per le quali non è possibile provvedere mediante l'utilizzo di professionalità interne e devono essere previa informativa al Consiglio di Amministrazione. Non devono riguardare attività generiche riconducibili a esigenze istituzionali aventi carattere permanente e duraturo proprie del funzionamento delle strutture interne di ERSAF. Tali incarichi possono essere oggetto di un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale o professionale.
- 2) Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono affidati nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità, che dovranno emergere dal decreto di conferimento dell'incarico:
 - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento a ERSAF ed a obiettivi o progetti specifici e determinati;
 - b) esplicitazione dell'evento o della circostanza che motiva l'eccezionale ricorso a forme di collaborazione esterna;
 - c) avvenuto accertamento concreto dell'indisponibilità, all'interno di ERSAF, di professionalità idonee allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, così come previsto dal successivo articolo 4;
 - d) individuazione dell'incaricato a seguito di procedure comparative delle candidature che sono rese pubbliche da ERSAF;
 - e) la prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata e i soggetti incaricati devono possedere una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
 - f) si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - g) determinazione specifica dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'incarico;
 - h) esplicitazione dei risultati e/o prodotti attesi;
 - i) indicazione preventiva della durata, del compenso e dell'oggetto;
 - j) proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità perseguita da ERSAF.
- 3) Gli incaricati non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla legge. In particolare, all'incaricato è fatto divieto di prendere parte, in qualsiasi modo e forma, direttamente o indirettamente, pena di risoluzione *ipso iure* del contratto, ad appalti di forniture e servizi di ERSAF.
- 4) Qualora si intenda affidare un incarico a un dipendente di Amministrazione Pubblica soggetto a regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, deve essere previamente acquisita l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
- 5) Possono essere eccezionalmente conferiti incarichi in via diretta nei seguenti casi:



- a) quando, a seguito dell'esperimento di procedura comparativa, l'individuazione dell'incaricato non abbia potuto oggettivamente avere luogo o nel caso nessun candidato sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione selezionatrice di cui al successivo articolo 7;
- b) per l'espletamento di attività che, per particolari motivi di natura tecnica, culturale, artistica, scientifica possono essere svolte da un determinato soggetto (unicità delle competenze appartenenti a detto soggetto od unicità di un particolare brevetto/autorizzazione);
- c) quando, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative.

I compensi per gli incarichi eccezionalmente conferiti in via diretta dovranno essere fissati nel limite previsto di € 5.000,00.

Articolo 4 – Modalità di accertamento della indisponibilità di personale interno


- 1) L'accertamento della indisponibilità di personale interno per lo svolgimento delle attività richieste è effettuato dal Direttore, con il supporto del Dirigente richiedente, sulla base di una concreta analisi dei carichi di lavoro del personale ERSAF.

Articolo 5 – Modalità di determinazione del compenso spettante

- 1) La determinazione dei compensi spettanti per le collaborazioni deve avvenire con riferimento alla tipologia, qualità, quantità e complessità delle prestazioni richieste, alle capacità professionali, alle condizioni di mercato, ai compensi dei responsabili/coordinatori interni del progetto/programma di lavoro e degli altri soggetti coinvolti nel progetto/programma di lavoro, al tariffario professionale ove esistente, all'impegno richiesto al collaboratore e all'utilità che ERSAF ricava dallo svolgimento dell'incarico, e comunque in misura non contrastante con quanto eventualmente previsto da specifiche normative o direttive comunitarie, nazionali, regionali.

Articolo 6 – Attivazione procedura di pubblicazione avviso di selezione

- 1) Gli incarichi di collaborazione sono conferiti tramite procedure di selezione pubblica comparative di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno dalla Commissione selezionatrice, da apposito colloquio. In caso di selezione di profili dalle particolari caratteristiche tecniche, la comparazione di curricula può essere seguita da una prova scritta.
- 2) Al fine dell'attivazione della selezione finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione di cui al comma precedente, il Dirigente proponente deve avanzare apposita richiesta al Dirigente competente in materia di personale che deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) motivazioni dell'attivazione della procedura; compenso previsto, con la puntuale indicazione delle modalità di determinazione dello stesso e della congruità rispetto ai risultati attesi e ai prodotti richiesti;
 - b) copertura finanziaria mediante specifica del decreto di impegno di spesa o del capitolo sul quale graverà la spesa. A tale proposito il Dirigente proponente nella richiesta deve dichiarare l'assoggettabilità o meno della spesa a quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010. Nella richiesta dovrà essere altresì indicata la specifica causa di deroga e/o di non applicazione del vincolo di spesa;
 - c) copia dell'Avviso da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.



- 3) La procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo, viene svolta previa pubblicazione sul sito istituzionale di ERSAF di apposito avviso avente ad oggetto le specifiche principali dell'incarico che si intende conferire, sulla base di criteri predeterminati certi, oggettivi e trasparenti. L'Avviso deve essere pubblicato sul sito istituzionale di ERSAF di norma per venti giorni, salvo casi di urgenza approvati dal Direttore per i quali il termine può essere ridotto.
- 4) L'Avviso di selezione di cui al comma precedente deve prevedere espressamente i criteri di valutazione e/o di attribuzione del punteggio ai candidati.
- 5) L'Avviso di selezione deve prevedere l'esclusione dalla procedura dei soggetti dichiarati decaduti o dispensati da una Pubblica Amministrazione.

Articolo 7 – Commissione selezionatrice

- 1) Le Commissioni selezionatrici che hanno il compito di valutare i curricula dei candidati ed eventualmente anche attraverso un colloquio, sono così composte:
 - Un Dirigente di ERSAF con funzioni di Presidente, ad esclusione del Dirigente che ha richiesto l'attivazione della procedura;
 - 2 esperti iscritti all'Albo istituito da ERSAF ai sensi della delibera n. III/298 del 20.10.2017 e individuati con le procedure previste dalla delibera sopra citata (PARTE 3, art.5);
 - In caso di indisponibilità di esperti esterni iscritti all'albo è facoltà del Direttore di ERSAF nominare, quali commissari di gara, dipendenti di Regione Lombardia, del Sistema regionale (SiReg) o di altre pubbliche amministrazioni, previa informativa al Consiglio di Amministrazione.
- 2) La nomina della Commissione avviene con comunicazione del Direttore successivamente alla chiusura della pubblicazione dell'Avviso di selezione.
Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del D. Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
- 3) La partecipazione di componenti esterni non dipendenti di pubbliche amministrazioni alle Commissioni selezionatrici da diritto ai compensi previsti all'Art.7 del Regolamento approvato con la delibera n. III/298 del 20.10.2017.
- 4) La Commissione selezionatrice deve redigere apposito verbale dal quale emerga, con evidenza, l'applicazione dei criteri di selezione previsti dall'Avviso di selezione di cui al precedente articolo 6.
- 5) Le Commissioni selezionatrici valuteranno le candidature secondo i seguenti criteri:
 - Titolo di studio
 - Esperienze di studio e ricerca, Specializzazioni e pubblicazioni documentate connesse alle materie oggetto della selezione
 - Esperienze lavorative e competenze dimostrate sui temi attinenti la selezione
 - Conoscenza delle lingue straniere

Nell'avviso di selezione tali criteri potranno essere specificati in base alle materie oggetto della selezione.

Articolo 8 – Attivazione della collaborazione. Il contratto

- 1) Al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento provvede il Dirigente competente in materia di personale mediante proprio decreto, che sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, nei limiti e al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla disciplina vigente, in coerenza con quanto programmato nel Piano delle attività e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari.



Il Dirigente competente in materia di personale, a conclusione della selezione per il conferimento d'incarico in questione, verifica obbligatoriamente la veridicità delle dichiarazioni- atti, stati e fatti - resi dal vincitore della selezione all'atto della partecipazione alla selezione stessa mediante dichiarazione autocertificata. Il Dirigente competente in materia di personale, in caso di comprovate dichiarazioni mendaci rese dal vincitore della selezione, procederà alla necessaria segnalazione presso la Procura della Repubblica competente per territorio ai sensi e per gli effetti di cui art. 46 D.P.R. n. 445/2000. Dell'anzidetto procedimento è reso edotto ciascun partecipante alla selezione per il conferimento dell'incarico in questione mediante apposito richiamo contenuto nello stesso modello facsimile della domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico. Nel caso in cui atti, stati e fatti in capo al vincitore della selezione per l'affidamento dell'incarico professionale, non fossero immediatamente conoscibili all'atto della sottoscrizione dell'incarico, ma si rivelassero mendaci solo successivamente alla stipula del contratto, verrà dichiarata) l'immediata decadenza dell'incarico stesso in capo al professionista incaricato. Dell'anzidetta decadenza è dato atto nel contratto di affidamento dell'incarico ed è riportata come nota informativa nei documenti del bando di selezione.

- 2) Al decreto di affidamento dell'incarico devono essere allegati:
- a) Il modulo di richiesta di cui al precedente articolo 6, comma 2;
 - b) La dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, rilasciata dai membri della Commissione selezionatrice;
 - c) Il verbale redatto dalla Commissione selezionatrice;
 - d) Il curriculum vitae del soggetto al quale è conferito l'incarico;
 - e) Lo schema di contratto da attivare.
- Il decreto demanda al dirigente richiedente l'impegno e l'imputazione, mediante successivi atti, della spesa prevista per l'incarico.
- 3) Successivamente all'adozione del decreto di cui al precedente comma 1, il Dirigente competente in materia di personale stipula, in forma scritta, il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, o professionale che deve prevedere il seguente contenuto minimo:
- a) parti contraenti;
 - b) finalità;
 - c) oggetto dell'incarico;
 - d) nominativo del dirigente ERSAF responsabile del progetto/attività di riferimento;
 - e) natura del rapporto;
 - f) durata, con indicazione del termine iniziale e finale;
 - g) modalità di esecuzione dell'attività (livello di coordinazione);
 - h) prodotti/risultati attesi;
 - i) struttura e dirigente responsabile di riferimento;
 - j) reporting;
 - k) compenso e costo della prestazione;
 - l) termini e modalità di pagamento;
 - m) trattamento fiscale e previdenziale;
 - n) recesso; clausola risolutiva;
 - o) proprietà e utilizzazione prodotti/risultati;
 - p) dovere di riservatezza;
 - q) responsabilità verso terzi;
 - r) cessione del contratto;



- s) incompatibilità conflitto di interessi;
 - t) tutela dei dati personali;
 - u) modifiche contrattuali;
 - v) pubblicazione
 - w) sottoscrizione delle parti.
- 4) La durata dell'incarico è temporanea e commisurata a quella del progetto/programma di lavoro o fasi di essi.
- 5) Il contratto non può avere durata superiore a quella dell'obiettivo in funzione del quale è affidato. Il contratto non può essere ceduto a terzi e le prestazioni devono essere svolte personalmente dall'incaricato.
- 6) La spesa complessiva sostenuta da ERSAF per l'incarico deve essere espressamente indicata nel relativo decreto di conferimento, previa verifica della disponibilità di bilancio e di compatibilità con i limiti di spesa.
- 7) La congruità del compenso deve essere esplicitata nel decreto di affidamento dell'incarico con riferimento alla tipologia, qualità, quantità e complessità delle prestazioni richieste, alle capacità professionali, alle condizioni di mercato, ai compensi dei responsabili/coordinatori interni del progetto/programma di lavoro e degli altri soggetti coinvolti nel progetto/programma di lavoro, al tariffario professionale ove esistente, all'impegno richiesto al collaboratore e all'utilità che ERSAF ricava dallo svolgimento dell'incarico e, comunque, in misura non contrastante con quanto eventualmente previsto da specifiche normative o direttive comunitarie, nazionali, regionali.
- 8) Il compenso è comprensivo degli onorari, oneri e delle spese che l'incaricato effettua per l'espletamento dell'incarico. Possono comunque essere rimborsate spese di trasferta se autorizzate dal Dirigente interessato e corredate da idonei giustificativi di spesa. L'importo del rimborso delle spese di trasferta non può eccedere il massimale eventualmente previsto dalla specifica disciplina del progetto/programma di lavoro; in assenza di quest'ultima, si fa riferimento, in via analogica, al trattamento applicato ai dipendenti ERSAF.
- 9) Il pagamento del compenso è condizionato all'effettiva e accertata realizzazione delle prestazioni oggetto dell'incarico. È fatto divieto di anticipazione di somme di denaro; la corresponsione del compenso avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa espressa pattuizione in relazione alla conclusione di fasi intermedie o stati di avanzamento dell'attività oggetto del contratto.
- 10) Il compenso viene corrisposto previa presentazione, da parte del collaboratore, di regolare documentazione fiscale/contabile/previdenziale accompagnata da una relazione illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti, ed espressa valutazione positiva da parte del dirigente competente.
- 11) L'incarico dà luogo al trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo previsto dalla legge.
- 12) Agli incaricati non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Articolo 9 – Proroga e rinnovo

- 1) Il contratto di collaborazione può essere prorogato, prima della scadenza, solamente in via eccezionale, per ritardi non imputabili al collaboratore, per apprezzabili e motivate ragioni di interesse pubblico, da esplicitare nel relativo provvedimento.



- 1) La proroga deve essere formalizzata con decreto e correlato contratto accessorio a quello originario, e comporta la modifica della sola durata contrattualmente prevista, con eventuale rideterminazione dell'importo solo se strettamente connesso alla durata del periodo di proroga.
- 2) La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla durata del progetto/programma di lavoro, fase o attività da realizzare.
- 3) È inoltre possibile prevedere la proroga del contratto nel caso di proroga del progetto sul quale è stata attivata la prima collaborazione, restando invariata la determinazione del compenso. In questo caso la proroga è ammessa solo se prevista fin dall'origine nell'avviso di selezione.

Articolo 10 – Verifica dell'esecuzione della prestazione e del conseguimento dei risultati

- 1) Il dirigente responsabile del progetto/attività di riferimento è tenuto a verificare periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati e, solamente in esito a tale verifica, autorizza in forma scritta il pagamento del compenso al collaboratore, nei termini e alle condizioni contrattuali concordate e nel rispetto del Regolamento di contabilità di ERSAF.
- 2) Ferme restando le maggiori e/o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è in ogni caso tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
- 3) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme sulla risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e ss. del codice civile.

Articolo 11 – Pubblicità e comunicazioni

Il Dirigente competente in materia di personale provvede alla pubblicazione degli incarichi conferiti sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni dedicate, ai fini dell'assolvimento dei prescritti obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 12 – Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina e alle direttive regionali in materia.

